

Dig *Italia*

Anno III, Numero 2 - **2008**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Sector-Specific Guidelines on Due Diligence Criteria for Orphan Works. Joint Report

European Digital Libraries

Linee guida settoriali sui criteri di dovuta diligenza per le opere orfane. Rapporto congiunto*

Traduzione di Eva Gilmore

1. Questioni di carattere generale

1.1 Contesto e finalità delle linee guida

Contesto

Quale parte dell'impegno complessivo per incentivare l'economia digitale attraverso la strategia i2010, nel 2005 la Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa Biblioteche Digitali Europee, iniziativa finalizzata alla creazione di un punto di accesso multilingue al patrimonio culturale europeo. Nel febbraio 2006, la Commissione ha istituito un Gruppo di esperti di alto livello avente il compito di fornire un parere circa le sfide organizzative, giuridiche e tecniche da affrontare, nonché di contribuire all'elaborazione di una visione strategica condivisa per le Biblioteche digitali europee. Il Gruppo di esperti di alto livello ha istituito, a sua volta, un Sottogruppo sul diritto d'autore, avente il compito di discutere i nodi relativi alla questione del diritto d'autore. Il Sottogruppo sul diritto d'autore ha incentrato la propria attenzione sullo sviluppo di soluzioni pratiche in materia di conservazio-

ne digitale, opere esaurite e opere orfane. Tale sottogruppo ha prodotto relazioni nei mesi di ottobre 2006 e aprile del 2007.

Il Sottogruppo sul diritto d'autore raccomanda che gli Stati membri siano incoraggiati a definire meccanismi che permettano l'uso di opere orfane, in base a termini concordati e dietro equo compenso, ove sia possibile, purché vengano condotte ricerche accurate per individuare e reperire i titolari dei diritti prima che l'opera sia utilizzata. Il *Report* dell'aprile del 2007¹ raccomanda l'elaborazione, da parte dei soggetti interessati, di linee guida settoriali per la conduzione di ricerche accurate. Su iniziativa del Sottogruppo sul diritto d'autore, il 14 settembre del 2007 la Commissione ha organizzato una Conferenza delle parti interessate, a cui sono stati invitati i soggetti interessati afferenti ai diversi settori. I partecipanti alla Conferenza hanno confermato che il problema delle opere orfane è un problema sentito in tutti i settori creativi, anche se l'entità e la portata del problema stesso varia da settore a settore. Le parti sono giunte alla conclusione che occorre sviluppare una serie di linee guida per la ricerca accurata dei titolari dei diritti nei diversi settori creativi, e hanno confermato di voler contribuire a tale lavoro. Si è inoltre constatato che alcune

* Il testo in inglese è consultabile all'indirizzo Web http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf

¹ i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup, *Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works. Selected Implementation Issues = Relazione sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite. Aspetti concreti legati all'attuazione*, «Digitalia», 2007, n. 1, p. 145-156, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20071_RICOLFI.pdf [n.d.r.].

questioni avrebbero riguardato più di un settore (“questioni trasversali ai vari settori”).

Gruppi di lavoro settoriali

La Commissione ha seguito le indicazioni scaturite dalla Conferenza e ha invitato i rappresentanti delle istituzioni culturali e dei settori creativi a partecipare a quattro gruppi di lavoro settoriali (“GL”) (settore testi, settore audiovisivo, settore visivo/fotografico e settore musicale/sonoro), con il mandato di sviluppare le linee guida in questione per ciascun settore. L’obiettivo era creare una serie di linee guida per le istituzioni culturali impegnate a compiere ricerche sui titolari dei diritti di opere che potrebbero essere orfane.

I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione e al Gruppo di esperti di alto livello. Ciascun gruppo di lavoro è composto dai rappresentanti dei titolari dei diritti e delle istituzioni culturali presenti nel settore in questione, e ha uno o due responsabili. Una coordinatrice generale (Tarja Koskinen-Olsson, componente del Gruppo di esperti di alto livello e del Sottogruppo sul diritto d’autore, assistita da Franziska Schulze dell’IFRRO) è incaricata di assicurare la coerenza complessiva delle linee guida.

I gruppi di lavoro si sono incontrati in tre diverse occasioni nel periodo che va dall’ottobre del 2007 all’aprile del 2008. Nel frattempo, ciascun gruppo ha portato avanti in autonomia il proprio lavoro. Ogni gruppo ha prodotto un rapporto che illustra le linee guida per il settore di competenza. I rapporti inoltre offrono un’altra serie di proposte e considerazioni circa il settore in esame, che dovrebbero costituire un’utile lettura per chi lavora all’elaborazione di soluzioni al problema delle opere orfane nel presente contesto.

Obiettivo

Nella *Raccomandazione* del 24 agosto 2006², la Commissione sollecita gli Stati membri a «migliorare le condizioni per la digitalizzazione del materiale culturale e la sua accessibilità *on-line*, creando meccanismi per facilitare l’uso di «opere orfane», previa consultazione con le parti interessate»³. Scopo del lavoro a livello europeo è quello di fornire indicazioni per la scelta di misure nazionali idonee ad attuare la *Raccomandazione*.

Le linee guida sulla dovuta diligenza aiutano a individuare e reperire i titolari dei diritti e costituiscono quindi una parte importante e necessaria di tale lavoro. In quanto misura volontaria, non risolvono in sé tutte le problematiche connesse alle opere orfane. Le linee guida non sono pensate per risolvere questioni quali la definizione, l’applicabilità o le condizioni contrattuali delle licenze o i meccanismi di compenso dei diritti.

Le linee guida a livello europeo devono avere carattere generico, a causa della diversità delle possibili soluzioni e risorse a livello nazionale. Le linee guida sono uno strumento pratico, pensato per aiutare a individuare e reperire i titolari dei diritti; le azioni e le risorse elencate non sono vincolanti e le linee guida non contengono disposizioni normative circa la necessità o meno che una determinata parte interessata detenga i diritti. Le linee guida prevedono che, in linea generale, le ricerche accurate siano condotte consultando le risorse del paese di origine dell’opera (se noto) e procedendo per titolo, sulla base delle informazioni disponibili. Ci si aspetta che chi utilizza le linee guida si premuri di verificare quali siano le risorse più appropriate da consultare per l’opera orfana in questione.

Per quanto riguarda il materiale non europeo, se da una parte si riconosce che si tratta

² *Raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006 sulla digitalizzazione e l’accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (2006/585/CE)*, G.U. L 236/28 del 31/08/2006.

³ Ivi, articolo 6(a).

di materiale importante per le istituzioni culturali, dall'altra si chiarisce che le presenti linee guida sono state redatte per rispondere alle specificità del materiale europeo.

Allo stato attuale, si dispone di alcuni casi di studio realizzati negli Stati membri relativi al settore testi e a quello visivo/fotografico, che verranno pubblicati come documenti separati (e successivamente aggiornati/integrati); altri casi di studio, relativi ad altri settori, potranno essere aggiunti quando opportuno. Gli Stati membri e le parti nazionali interessate potranno fare riferimento a tali casi di studio quando svilupperanno soluzioni nazionali.

Il presente *Rapporto* congiunto è basato sui *Rapporti* di settore presentati dai Gruppi di lavoro (qui allegati). L'auspicio è che i rappresentanti dei diversi settori creativi e delle diverse istituzioni culturali facciano proprie le linee guida (*Rapporto congiunto* e *Rapporti di settore*).

1.2 Definizione di opera orfana

La definizione che segue va interpretata tenendo conto delle seguenti precisazioni:

- le opere orfane sono per definizione opere per le quali il diritto d'autore ancora sussiste;
- il termine "opere" va inteso quale modo abbreviato per indicare le opere protette dal copyright (inteso come comprensivo dei diritti economici e dei diritti morali), e anche le opere soggette ai diritti connessi, come le esecuzioni o rappresentazioni, i film, le registrazioni sonore, le trasmissioni radiotelevisive e le banche dati. Per quanto segue, con il termine "opere" ci si riferirà a tutte queste tipologie di opere e di materiali;
- l'espressione "titolari dei diritti" va intesa quale modo abbreviato per indicare tutti coloro che potrebbero detenere i diritti relativi a una determinata opera. L'espressione è comprensiva degli autori

(ovvero di chi ha creato l'opera), degli interpreti ed esecutori, degli editori (musica o testi), dei produttori e delle emittenti radiotelevisive. È inoltre comprensiva dei possibili successivi aventi diritto;

- l'uso di un'opera o di materiale composto da più opere può comportare il rilascio di autorizzazioni da più titolari dei diritti diversi tra loro, e lo stato di opera orfana va verificato in relazione a ciascun titolare;
- le opere anonime/pseudonime non sono automaticamente opere orfane;
- nella categoria di opera orfana non sono comprese le opere per le quali i titolari dei diritti rifiutino di concedere l'autorizzazione all'uso o non rispondano alle richieste di autorizzazione.

Ciascuno *Rapporto di settore* contiene una definizione elaborata appositamente per rispondere alle esigenze del settore in questione (per le definizioni relative ad ogni settore, si prega di consultare l'allegato):

TESTI: «Un'opera orfana è un'opera protetta dal diritto d'autore ma della quale non si conosce o non si riesce a rintracciare, mediante ricerche accurate, il titolare attuale. Il titolare attuale potrebbe essere l'autore o qualche altro creatore, qualche altro proprietario originario dei diritti (quale ad esempio il datore di lavoro dell'autore, qualora ciò sia applicabile al caso, o un editore), o qualunque titolare dei diritti che potrebbe detenere suddetta titolarità in base alle disposizioni di legge o ad accordi contrattuali, o qualunque avente causa del proprietario originario».

MUSICA/REGISTRAZIONE SONORA: «Un'opera orfana è un'opera protetta o altro materiale protetto ad essa relativo il cui autore e/o titolare dei diritti non possa essere individuato o trovato, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede e in misura ragionevole per individuarlo o trovarlo, in ottemperanza alle regole di dovuta diligenza che il Gruppo di lavoro deve definire».

DOCUMENTI VISIVI/FOTOGRAFICI: «Non è possibile rintracciare né il titolare dei diritti, né l'autore/il creatore, né i rispettivi aventi causa; autori / creatori ignoti; le opere anonime / pseudonime non sono orfane – sono spesso oggetto di disposizioni nazionali di legge».

AUDIOVISIVI: «Un'opera audiovisiva può essere definita "orfana" solo quando il possessore/il titolare dei diritti non può essere individuato affatto, o quando il suo nome è noto ma non è possibile rintracciarlo per richiederli l'autorizzazione. Pertanto, si definisce "opera audiovisiva orfana" un'opera per la quale non risulti possibile individuare il possessore/il titolare dei diritti neanche dopo aver condotto ricerche accurate e in buona fede, adottando strumenti e metodi di ricerca generalmente accettati. Anche qualora il possessore/il titolare dei diritti sia stato individuato, l'opera continuerà a essere qualificabile come orfana se il possessore/il titolare dei diritti individuato non risulti essere reperibile neanche dopo aver condotto ricerche altrettanto accurate e in buona fede».

La definizione di opera orfana di seguito riportata è stata elaborata per gli scopi delle linee guida piuttosto che come modello per un testo di legge:

Un'opera è "orfana" quando i titolari dei diritti la cui autorizzazione sia necessaria per poter utilizzare l'opera stessa non risultino individuabili o reperibili tramite ricerche accurate condotte seguendo le linee guida sulla dovuta diligenza. Tali ricerche devono essere condotte in buona fede (dal punto di vista soggettivo) e comportare sforzi ragionevoli (dal punto di vista oggettivo) alla luce della tipologia relativamente ai titolari dei diritti.

2. I criteri di dovuta diligenza

2.1 Procedura

Principali criteri per individuare e/o reperire il titolare dei diritti:

- la ricerca va condotta prima che l'opera venga utilizzata;
- la ricerca va condotta titolo per titolo, opera per opera;
- di solito, le risorse pertinenti al caso sono quelle del paese d'origine dell'opera.

La ricerca deve essere condotta seguendo procedure corrette e conformi alle linee guida applicabili al caso

Le procedure e metodologie di ricerca, come anche ulteriori indicazioni in materia di opere orfane, dovranno essere stabilite dalla singola istituzione in base a quanto previsto dalle linee guida applicabili al proprio caso. Le istituzioni culturali affini sono incoraggiate a cooperare alla pubblicazione di procedure e metodologie di ricerca.

Le procedure potrebbero anche prevedere la pubblicazione di un annuncio, sfruttando ad esempio questi mezzi di informazione:

- un sito web;
- una pubblicazione pertinente (commerciale, professionale, ecc.);
- reti professionali o sociali o associazioni (*newsletter* comprese);
- la stampa locale o nazionale.

Il processo di ricerca deve essere documentato con:

- la data delle ricerche;
- la denominazione delle risorse consultate ed elenco delle chiavi di ricerca adottate;
- la copia degli annunci pubblicati quando opportuno.

Per una ricerca attiva, occorre consultare le risorse appropriate, elencate al paragrafo 2.2. Si considera buona pratica redigere una dichiarazione che attesti l'impossibilità di reperire i titolari dei diritti (e riporti, in maniera opportuna e in base alle informazioni disponibili, quanto noto circa il titolare/i titolari dei diritti). Un esempio per il caso di un'ope-

ra singola potrebbe essere: «opera ancora protetta dal diritto d'autore, impossibile reperire il titolare dei diritti, [nome dell'istituzione culturale]». Una simile dichiarazione può essere redatta a livello di opera singola o a livello di collezione, e deve essere registrata in ogni sistema informativo o di gestione delle collezioni usato dall'istituzione.

Le ricerche sui materiali composti da più opere (che si tratti di "opere incluse" o di "opere derivate da altre") vanno prima effettuate seguendo le linee guida relative al settore cui appartiene il "materiale principale" e, qualora ciò non permetta di individuare e/o reperire i titolari dei diritti di tali opere, vanno ripetute seguendo le linee guida relative al settore cui è riconducibile l'opera inclusa e/o derivata.

2.2 Risorse disponibili ai fini di ricerca, comuni e per sottocategoria

Di solito, le risorse pertinenti al caso sono quelle del paese d'origine dell'opera. Tali risorse dovrebbero essere a disposizione del pubblico o custodite da un'istituzione disposta a condividere le necessarie informazioni a nessun costo o a costo basso.

Risorse comuni a tutti i settori per individuare e/o reperire il titolare dei diritti, nei limiti del possibile:

- verificare se l'opera non sia già stata digitalizzata nella Biblioteca digitale europea, anche attraverso la cooperazione tra istituzioni culturali affini;
- verificare *file* o fonti relative alla provenienza;
- attribuzioni di responsabilità e altre informazioni relative al titolo/all'opera/al titolare dei diritti presenti sulla copertina, sulla custodia dell'opera o altrimenti collocate (compresi nomi, titoli, data e luogo di registrazione, pubblicazione);
- informazioni contenute in ricevute, registri, *file*, sistemi di gestione delle collezioni e altre informazioni in possesso dell'istituzione;

- seguire tali indicazioni per risalire a ulteriori titolari dei diritti (per es., contattare un produttore discografico per trovare gli esecutori);
- organizzazioni di gestione collettiva dei diritti per il settore in questione, e loro banche dati.
- associazioni o istituzioni rappresentative della categoria cui è riconducibile il titolare dei diritti in questione (compresi sindacati, associazioni del commercio, loro iscritti e loro banche dati ed elenchi iscritti);
- banche dati generali sui titolari dei diritti e/o sulle opere, quali la banca dati WATCH – <http://www.watch-file.com>;
- elenchi *on-line* contenenti gli atti di registrazione dei diritti d'autore (ivi compresi gli elenchi tenuti da enti governativi quali lo U.S. Copyright Office);
- il deposito legale/la biblioteca nazionale o gli archivi nazionali, o altri centri di documentazione;
- elenchi relativi a persone fisiche e/o aziende e motori di ricerca.
- la bibliografia nazionale o altre fonti rilevanti per il materiale in oggetto e gli indici a stampa di materiali stampati;
- indici e cataloghi a stampa di collezioni possedute dalle biblioteche;
- fonti bibliografiche a stampa relative agli autori;
- fonti a stampa relative alla storia dei soggetti giuridici in questione (quali le case editrici o le case di produzione che hanno pubblicato l'opera);
- fonti legali quali archivi aziendali o registri/banche dati di settore attestanti il trasferimento della proprietà della persona giuridica o il fallimento/liquidazione della stessa;
- contattare altri proprietari della stessa opera o di opere simili dello stesso autore/creatore;
- agenzie di gestione degli standard e degli identificatori (tra cui l'ISBN per i libri, l'ISSN per le pubblicazioni periodiche,

l'ISAN per i materiali audiovisivi, l'ISMN per le partiture musicali, l'ISWC per le opere musicali, l'IRSC per le registrazioni sonore, ecc.)⁴ e loro banche dati;

- ulteriori risorse disponibili al pubblico, variabili a seconda del paese e delle opere in questione, quali gli atti testamentari (per risalire agli eredi degli autori).

Esempi di risorse di interesse per determinati materiali

Libri:

- banche dati delle agenzie di gestione dei diritti di prestito pubblico;
- elenchi dei libri in commercio.

Riviste scientifiche:

- Si prega di fare riferimento al testo *Safe Harbour Provisions for the Use of Orphan Works for Scientific, Technical and Medical Literature* redatto da STM, ALPSP e PSP⁵.

Partiture musicali:

- siti web contenenti elenchi di editori musicali e partiture musicali disponibili nei rispettivi paesi;
- fonti relative alla storia della composizione musicale e di testi per la musica, quali le raccolte di testi di canzoni.

Materiali audiovisivi:

- archivi cinematografici nazionali (la funzione di tali istituzioni comprende anche la ricerca e l'identificazione dei materiali posseduti);
- registre public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, tenuto dal Centre national de

la Cinématographie (<http://www.cnc.fr>);

- filmografie pubblicate (anche se questi testi si limitano a indicare la casa di produzione originaria);
- per quanto riguarda i contenuti sottesi, le organizzazioni rappresentative dei titolari dei diritti in questione, ivi comprese le organizzazioni di gestione collettiva dei diritti;
- enti (pubblici) che erogano finanziamenti per il settore audiovisivo.

Materiali visivi, ivi compresi quelli fotografici:

- progetti nazionali che dispongono di elenchi di autori/creatori noti;
- <http://www.vci-registry.org>;
- <http://www.onlineart.info>.

2.3 Adattabilità delle Linee guida

Può rivelarsi opportuno elaborare una serie di linee guida specifiche, quantomeno per quei settori in cui esistono materiali i cui titolari dei diritti tendono a non essere rappresentati da associazioni professionali. Poiché si dispone di un minor numero di risorse per risalire a questo tipo di titolari, potrebbe essere opportuno sviluppare un approccio pragmatico e flessibile alle ricerche accurate in questi campi. Ciò non avrebbe alcun effetto sulle disposizioni vigenti per la tutela del diritto d'autore sulle opere, ma significherebbe semplicemente offrire una soluzione pratica alle istituzioni culturali limitatamente a questi casi specifici.

Per quanto riguarda il settore testi, è probabile incontrare questa tipologia di titolari dei diritti quando si ha che fare con la letteratura "grigia" e le opere inedite. Pubblicare significa mettere un materiale a disposizione del pubblico. Di norma, un'opera inedita esiste in forma di manifestazione unica (l'originale).

⁴ ISBN: International Standard Book Number, ISAN: International Standard Audiovisual Number, ISMN: International Standard Music Number, ISSN: International Standard Serial Number, ISWC: International Standard Music Work Code, ISRC: International Sound Recording Code.

⁵ <http://www.stm-assoc.org/home/stm-alpsp-psp-issue-clear-rules-for-orphan-works.html>.

Una percentuale significativa di opere inedite è costituita da materiali relativamente effimeri, quali la corrispondenza commerciale e privata, i resoconti, i diari, i verbali delle riunioni, i rapporti, i registri. Spesso l'autore di questo tipo di materiali non è rappresentato da alcuna associazione professionali degli scrittori o dei creatori di altro genere.

La cosiddetta letteratura grigia si colloca a metà strada tra le opere pubblicate e quelle inedite. La letteratura grigia è letteratura pubblicata da editori non commerciali, quali individui, aziende, istituzioni governative, istituti di ricerca, fondazioni e altri soggetti. Di norma, questo genere di editori non commerciali non è iscritto ad alcuna associazione di editori.

Anche in altri settori creativi può capitare di imbattersi in tipologie di titolari dei diritti non rappresentate da alcuna associazione di categoria.

3. Altre questioni

3.1 Misure che potrebbero aiutare a prevenire i casi di opere orfane in futuro

Un'opera diviene orfana essenzialmente perché le informazioni sono mancanti o incomplete. Il modo migliore per assicurarsi che le opere non diventino orfane è quello di assicurare la creazione, il mantenimento e l'accessibilità delle informazioni importanti riferite alle opere. Di seguito, si fornisce una lista esemplificativa di misure utili a migliorare la disponibilità di informazioni sulle opere, sui titolari dei diritti e sui diritti relativi alle opere:

- fare uso di identificativi elettronici e di altra natura, ivi compreso il nome dell'autore;
- creare, utilizzare e mantenere metadati relativi all'opera e ai titolari dei diritti su di essa, ad esempio attraverso la creazione automatizzata di metadati al momento stesso in cui un'immagine viene creata;
- valorizzare gli standard identificativi (quali l'ISAN, l'ISBN, l'ISRC, l'ISMN, l'ISWC) e i registri, annotando in suddetti registri l'eventuale cessione dei diritti a una parte terza, nonché le cessioni successive (come già avviene nel caso dei registri pubblici del cinema francesi e spagnoli);
- menzionare i titolari dei diritti all'interno delle/sulle opere e loro custodie, copertine, ecc.;
- annotare, per quanto praticabile, la registrazione fatta dagli utenti dei titolari dei diritti;
- registrare la data di decesso degli autori negli *authority files* delle bibliografie nazionali.

3.2 Banche dati contenenti informazioni sulle opere orfane

Le banche dati contenenti informazioni relative ai titoli, ai titolari dei diritti e metadati di qualunque altro tipo sono strumenti che aiutano a individuare e reperire i titolari dei diritti e che facilitano quindi i progetti di digitalizzazione. I progetti europei finalizzati a sviluppare ulteriormente tali banche dati si riveleranno utili in tal senso.